



## COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA Presidenza del Consiglio dei Ministri

### **MOZIONE SUL TRATTAMENTO OBBLIGATORIO DEI SOGGETTI CONDANNATI PER REATI DI PEDOFILIA**

**Approvato nella seduta plenaria del 17.01.2003**

1. Riunito in seduta plenaria, il CNB ritiene proprio dovere prendere posizione su di un passaggio della Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2002, redatta dal dott. Francesco Favara, procuratore generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione.

2. Nella sezione della relazione dedicata a I vari tipi di criminalità: l'azione di contrasto e in particolare nel § dedicato ai Reati inerenti la sfera sessuale, il procuratore scrive:

"Per quanto riguarda il fenomeno della pedofilia, va segnalato che, allo stato attuale della legislazione, in assenza di diagnosi di non imputabilità o di imputabilità ridotta, non vi può essere alcun intervento coercitivo, a sanzione espiata. Sarebbe auspicabile uno sforzo di ulteriore elaborazione normativa che prenda in considerazione l'ipotesi di un trattamento obbligatorio successivo alla espiazione della pena, modellato sullo schema della misura di sicurezza, per favorire una terapia permanente delle persone con tendenze pedofiliache, nel tentativo di conciliare il bisogno di maggiore difesa sociale che la collettività avverte con le esigenze di equilibrio del sistema penale".

3. Simili affermazioni sono state non irragionevolmente interpretate come un auspicio a introdurre nel nostro ordinamento un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di chi si fosse macchiato di reati connessi alla pedofilia, consistente essenzialmente in una "castrazione chimica" (cfr. "Corriere della Sera" del 14.1.2003, p. 2).

4. Il CNB ricorda la presa di posizione assunta nel documento Il problema bioetico della sterilizzazione non volontaria del 20.11.1998. In questo documento si legge: "È opinione unanime del CNB che vadano ritenute illecite, sia sul piano giuridico che su quello etico, le sterilizzazioni forzate, indipendentemente dal soggetto che ne deliberi l'effettuazione (genitori o tutori, medici,

giudici, Stato) o dalle motivazioni (in particolare quelle di carattere psicologico e sociale) che possono essere addotte per giustificarle. Il CNB ritiene che non sia superabile in alcun modo il principio chiaramente espresso nella Convenzione per la protezione dei diritti dell' uomo e la biomedicina, all'art. 2, in cui si afferma che l'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sull'interesse della società o della scienza" (p 8).

**5.** Di conseguenza, il CNB auspica che il legislatore non segua gli auspici del Procuratore Favara e non prenda in considerazione l'ipotesi di introdurre nel nostro sistema un trattamento sanitario obbligatorio e permanente nei confronti delle persone con tendenza pedofiliache: istanze bioetiche fondamentali -che ci si stupisce il Procuratore non abbia valutato con attenzione- inducono a ritenere che tale trattamento (anche se fosse capace di estinguere le pulsioni pedofile nel soggetto -il che è ben lungi dall'essere dimostrabile scientificamente- ) acquisterebbe il carattere di una indebita violenza, tanto più grave in quanto motivabile -nelle parole del Procuratore- a partire da ragioni di difesa sociale e di equilibrio del sistema penale e non da una attenta considerazione del bene oggettivo delle persone umane che verrebbero coattivamente sottoposte al trattamento.